



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO CONSILIARE 23 settembre 2021 n.165

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e dell'articolo 11, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.21 del 15 settembre 2021;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

**RATIFICA DELLA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E
IL PRINCIPATO DI ANDORRA PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE
IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PREVENIRE
L'EVASIONE E L'ELUSIONE FISCALE**

Articolo Unico

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione tra la Repubblica di San Marino e il Principato di Andorra per eliminare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire l'evasione e l'elusione fiscale (Allegato A), firmata a San Marino il 25 maggio 2021, a decorrere dall'entrata in vigore della Convenzione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione medesima.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 23 settembre 2021/1721 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Gian Carlo Venturini – Marco Nicolini

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Elena Tonnini

CONVENTION
BETWEEN
THE REPUBLIC OF SAN MARINO
AND
THE PRINCIPALITY OF ANDORRA
FOR THE ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL
AND THE PREVENTION OF TAX EVASION AND AVOIDANCE

The Republic of San Marino and the Principality of Andorra (hereinafter, the Contracting States),

Desiring to further develop their economic relationship and to enhance their co-operation in tax matters,

Intending to conclude a Convention for the elimination of double taxation with respect to taxes on income and on capital without creating opportunities for non-taxation or reduced taxation through tax evasion or avoidance (including through treaty-shopping arrangements aimed at obtaining reliefs provided in this Convention for the indirect benefit of residents of third States),

Have agreed as follows:

ARTICLE 1
PERSONS COVERED

1. This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.
2. For the purposes of this Convention, income derived by or through an entity or arrangement that is treated as wholly or partly fiscally transparent under the tax law of either Contracting State shall be considered to be income of a resident of a Contracting State but only to the extent that the income is treated, for purposes of taxation by that State, as the income of a resident of that State.

3. This Convention shall not affect the taxation, by a Contracting State, of its residents except with respect to the benefits granted under paragraph 3 of Article 7, paragraph 2 of Article 9 and Articles 18, 19, 22, 23, 24 and 26.

ARTICLE 2

TAXES COVERED

1. This Convention shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.
2. There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on total income, on total capital, or on elements of income or of capital, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.
3. The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular:
 - a) In Andorra:
 - i. corporate income tax (impost sobre societats);
 - ii. personal income tax (impost sobre la renda de les persones físiques);
 - iii. tax on income for fiscal non-residents (impost sobre la renda dels no residents fiscals);
 - iv. tax payable on the increase in value in immovable property (impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries) (hereinafter referred to as “Andorran tax”).
 - b) In San Marino:
 - i. the general income tax (imposta generale sui redditi - IGR) which is levied:
 1. on individuals;
 2. on bodies corporate and proprietorships;even if collected through a withholding tax (hereinafter referred to as “San Marino tax”).
4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes that have been made in their taxation laws.

ARTICLE 3
GENERAL DEFINITIONS

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:
 - a) the term "Andorra" means the Principality of Andorra and, when used in a geographical sense, means the territory of the Principality of Andorra;
 - b) the term "San Marino" means the state of the Republic of San Marino and, when used in a geographical sense, means the territory of the Republic of San Marino;
 - c) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;
 - d) the term "company" means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;
 - e) the term "enterprise" applies to the carrying on of any business;
 - f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
 - g) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise that has its place of effective management in a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;
 - h) the term "competent authority" means:
 - i. In Andorra, the Minister in charge of Finance or his authorized representative;
 - ii. In San Marino, the Ministry of Finance or its authorized representative, and, for the purposes of Article 26 "Exchange of information", the Central Liaison Office of the Republic of San Marino.
 - i) the term "national", in relation to a Contracting State, means:
 - i. any individual possessing the nationality or citizenship of that Contracting State; and
 - ii. any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in that Contracting State;
 - j) the term "business" includes the performance of professional services and of other activities of an independent character.
2. As regards the application of the Convention at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires or the competent authorities agree to a different meaning pursuant to the provisions of Article 24, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Convention applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.

ARTICLE 4
RESIDENT

1. For the purposes of this Convention, the term “resident of a Contracting State” means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any political subdivision or local authority thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State or capital situated therein.
2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:
 - a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
 - b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode;
 - c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national;
 - d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.
3. Where, by reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an individual is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contracting States shall endeavour to determine by mutual agreement the Contracting State of which such person shall be deemed to be a resident for the purposes of the Convention, having regard to its place of effective management, the place where it is incorporated or otherwise constituted and any other relevant factors. In the absence of such agreement, such person shall not be entitled to any relief or exemption from tax provided by this Convention except to the extent and in such manner as may be agreed upon by the competent authorities of the Contracting States.

ARTICLE 5
PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Convention, the term “permanent establishment” means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.
2. The term “permanent establishment” includes especially:
 - a) a place of management;
 - b) a branch;
 - c) an office;
 - d) a factory;
 - e) a workshop;
 - f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources; and
 - g) an agricultural pastoral or forestry exploitation.
3. A building site or construction or installation project constitutes a permanent establishment only if it lasts more than twelve months.
4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term “permanent establishment” shall be deemed not to include:
 - a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
 - b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
 - c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
 - d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;
 - e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity;
 - f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs *a) to e)*,
provided that such activity or, in the case of subparagraph f), the overall activity of the fixed place of business, is of a preparatory or auxiliary character.
- 4.1 Paragraph 4 shall not apply to a fixed place of business that is used or maintained by an enterprise if the same enterprise or a closely related enterprise carries on business activities at the same place or at another place in the same Contracting State and
 - a) that place or other place constitutes a permanent establishment for the enterprise or the closely related enterprise under the provisions of this Article, or

b) the overall activity resulting from the combination of the activities carried on by the two enterprises at the same place, or by the same enterprise or closely related enterprises at the two places, is not of a preparatory or auxiliary character,

provided that the business activities carried on by the two enterprises at the same place, or by the same enterprise or closely related enterprises at the two places, constitute complementary functions that are part of a cohesive business operation.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, but subject to the provisions of paragraph 6, where a person is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise and, in doing so, habitually concludes contracts, or habitually plays the principal role leading to the conclusion of contracts that are routinely concluded without material modification by the enterprise, and these contracts are

a) in the name of the enterprise, or

b) for the transfer of the ownership of, or for the granting of the right to use, property owned by that enterprise or that the enterprise has the right to use, or

c) for the provision of services by that enterprise,

that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business (other than a fixed place of business to which paragraph 4.1 would apply), would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

6. Paragraph 5 shall not apply where the person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State carries on business in the first-mentioned State as an independent agent and acts for the enterprise in the ordinary course of that business. Where, however, a person acts exclusively or almost exclusively on behalf of one or more enterprises to which it is closely related, that person shall not be considered to be an independent agent within the meaning of this paragraph with respect to any such enterprise.

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

8. For the purposes of this Article, a person or enterprise is closely related to an enterprise if, based on all the relevant facts and circumstances, one has control of the other or both are under the control of the same persons or enterprises. In any case, a person or enterprise shall be considered to be closely related to an enterprise if one possesses directly or indirectly more than 50 per cent of the beneficial interest in the other (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate vote and

value of the company's shares or of the beneficial equity interest in the company) or if another person or enterprise possesses directly or indirectly more than 50 per cent of the beneficial interest (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of the company's shares or of the beneficial equity interest in the company) in the person and the enterprise or in the two enterprises.

ARTICLE 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.
3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.
4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise.

ARTICLE 7

BUSINESS PROFITS

1. Profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits that are attributable to the permanent establishment in accordance with the provisions of paragraph 2 may be taxed in that other State.
2. For the purposes of this Article and Article 22, the profits that are attributable in each Contracting State to the permanent establishment referred to in paragraph 1 are the profits it might be expected to make, in particular in its dealings with other parts of the enterprise, if it were a separate and independent enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions, taking into account the

functions performed, assets used and risks assumed by the enterprise through the permanent establishment and through the other parts of the enterprise.

3. Where, in accordance with paragraph 2, a Contracting State adjusts the profits that are attributable to a permanent establishment of an enterprise of one of the Contracting States and taxes accordingly profits of the enterprise that have been charged to tax in the other State, the other State shall, to the extent necessary to eliminate double taxation on these profits, make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged on those profits. In determining such adjustment, the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.
4. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

ARTICLE 8

INTERNATIONAL SHIPPING AND AIR TRANSPORT

1. Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.
2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

ARTICLE 9

ASSOCIATED ENTERPRISES

1. Where
 - a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
 - b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State — and taxes accordingly — profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

ARTICLE 10

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:
 - a) 0% percent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which holds directly at least 10 percent of the capital of the company paying throughout a 365 day period that includes the day of the payment of the dividend (for the purpose of computing that period, no account shall be taken of changes of ownership that would directly result from a corporate reorganisation, such as a merger or divisive reorganisation, of the company that holds the shares or that pays the dividend);
 - b) 5% percent of the gross amount of the dividends in all other cases.

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of these limitations. This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term “dividends” as used in this Article means income from shares, “jouissance” shares or “jouissance” rights, mining shares, founders’ shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.
4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other

Contracting State of which the company paying the dividends is a resident through a permanent establishment situated therein and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

ARTICLE 11

INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State.
2. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.
3. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises through a permanent establishment situated therein and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.
4. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment is situated.
5. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have

been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

ARTICLE 12

ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. However, royalties arising in a Contracting State may also be taxed in that State according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 5 per cent of the gross amount of the royalties.
3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.
4. The provisions of paragraph 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise through a permanent establishment situated therein and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.
5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. However, the person paying the royalties, whether or not a resident of a Contracting State, has in a State a permanent establishment to which the obligation to pay the royalties was incurred, and the burden of these , then such royalties shall be deemed to arise in the State where the permanent establishment is situated.
6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

ARTICLE 13
CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise), may be taxed in that other State.
3. Gains that an enterprise of a Contracting State that operates ships or aircraft in international traffic derives from the alienation of such ships or aircraft, or of movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that State.
4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares or comparable interests, such as interests in a partnership or trust, deriving, at any time during the 365 days preceding the alienation, more than 50 per cent of their value directly or indirectly from immovable property situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
5. Gains from the alienation of any property, other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 4, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

ARTICLE 14
INCOME FROM EMPLOYMENT

1. Subject to the provisions of Articles 15, 17 and 18, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.
2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:
 - a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and

- b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and
 - c) the remuneration is not borne by a permanent establishment which the employer has in the other State.
3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment, as a member of the regular complement of a ship or aircraft, that is exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic, other than aboard a ship or aircraft operated solely within the other Contracting State, shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State.

ARTICLE 15 DIRECTORS' FEES

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

ARTICLE 16 ENTERTAINERS AND SPORTSPERSONS

1. Notwithstanding the provisions of Articles 7 and 14, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsperson, from that resident's personal activities as such exercised in the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsperson acting as such accrues not to the entertainer or sportsperson but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7 and 14, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsperson are exercised.
3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to income derived from activities exercised in a Contracting State by entertainers or sportspersons if the visit to that State is wholly or mainly supported by public funds of the other Contracting State or political subdivisions or local authorities thereof. In such a case, the income is taxable only in the Contracting State in which the entertainer or the sportsperson is a resident.

ARTICLE 17
PENSIONS

Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 18, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

ARTICLE 18
GOVERNMENT SERVICE

1.
 - a) Salaries, wages and other similar remuneration paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.
 - b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:
 - i. is a national of that State; or
 - ii. did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.
2.
 - a) Notwithstanding the provisions of paragraph 1, pensions and other similar remuneration paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.
 - b) However, such pensions and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.
3. The provisions of Articles 14, 15, 16 and 17 shall apply to salaries, wages, pensions, and other similar remuneration in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

ARTICLE 19
STUDENTS AND BUSINESS APPRENTICES

Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

ARTICLE 20
OTHER INCOME

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.
2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.

ARTICLE 21
CAPITAL

1. Capital represented by immovable property referred to in Article 6, owned by a resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.
2. Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State may be taxed in that other State.
3. Capital of an enterprise of a Contracting State that operates ships or aircraft in international traffic represented by such ships or aircraft, and by movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that State
4. All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.

ARTICLE 22
ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. Where a resident of San Marino derives income or owns capital which may be taxed in Andorra in accordance with the provisions of this Convention (except to the extent that these provisions allow taxation by Andorra solely because the income is also income derived by a resident of Andorra or because the capital is also capital owned by a resident of Andorra), San Marino shall allow:

- a) as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid in Andorra;
- b) as a deduction from the tax on the capital of that resident, an amount equal to the capital tax paid in Andorra.

Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of the income tax or capital tax, as computed before the deduction is given, which is attributable, as the case may be, to the income or the capital which may be taxed in Andorra.

Where in accordance with any provision of the Convention income derived or capital owned by a resident of San Marino is exempt from tax in San Marino, San Marino may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income or capital of such resident, take into account the exempted income or capital.

2. Subject to the provisions of the law of Andorra regarding the elimination of double taxation which shall not affect the general principle hereof, double taxation shall be eliminated as follows:

- a) Where a resident of Andorra derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in San Marino, Andorra shall allow as a deduction from the tax of that resident an amount equal to the tax paid in San Marino.

Such deduction shall not, however, exceed that part of the Andorran tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to such items of income derived from San Marino.

- b) Where a resident of Andorra derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Convention, is exempt from tax in Andorra, Andorra may in order to calculate the amount of tax on the remaining income or capital of the resident, take into account the income or capital that has been exempted.

ARTICLE 23
NON-DISCRIMINATION

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.
2. Stateless persons who are residents of a Contracting State shall not be subjected in either Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of the State concerned in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected.
3. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.
4.
 - a) Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 5 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State.
 - b) Where a permanent establishment situated in a State receives dividends, interest or royalties arising in the other State corresponding to property or rights effectively connected with that permanent establishment, such income shall be taxable in the other State in accordance with the provisions of paragraphs 1 and 2 of Article 11 and paragraphs 1, 2 and 4 of Article 12. The first-mentioned State shall eliminate double taxation according to the terms set forth in paragraphs 1 and 2 of Article 22. This provision shall apply irrespective of the location of the head office of the enterprise on which the permanent establishment depends.

5. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.
6. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

ARTICLE 24

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of either Contracting State. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.
2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.
3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.
4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly, including through a joint commission consisting of themselves or their representatives, for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

ARTICLE 25

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the

administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or their local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both States and the competent authority of the supplying State authorises such use.
3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:
 - a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
 - b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
 - c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (*ordre public*).
4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.
5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.

ARTICLE 26

MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR POSTS

1. The provisions of the Convention shall not affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions, consular posts or permanent delegations to international organizations, under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

ARTICLE 27

REFUNDS

1. Taxes collected in a Contracting State through a withholding tax shall be refunded upon request of the interested party where the right to levy such taxes is limited by the provisions of this Convention.
2. Refund claims to be submitted within the time limits set forth in the laws of the Contracting State which has to make the refund, shall be accompanied by an official declaration of the Contracting State of which the taxpayer is a resident stating that such taxpayer meets the requirements to be entitled to the benefits of this Convention.
3. The competent authorities of the Contracting State shall decide by mutual agreement, in accordance with the provisions of Article 24 of this Convention, the mode of application of this Article.

ARTICLE 28

ENTITLEMENT TO BENEFITS

1. Notwithstanding any other provisions of this Convention, a benefit under this Convention shall not be granted in respect of an item of income or capital if it is reasonable to conclude, having regard to all relevant facts and circumstances, that obtaining that benefit was one of the principal purposes of any arrangement or transaction that resulted directly or indirectly in that benefit, unless it is established that granting that benefit in these circumstances would be in accordance with the object and purpose of the relevant provisions of this Convention. Before a resident of a Contracting State is denied such benefits in the other Contracting State by reason of the preceding sentence, the competent authorities of the Contracting States shall consult with each other.
2. Where a benefit under this Convention is denied to a person under provisions under paragraph 1, the competent authority of the Contracting State that would otherwise have granted this benefit shall nevertheless treat that person as being entitled to this

benefit, or to different benefits with respect to a specific item of income or capital, if such competent authority, upon request from that person and after consideration of the relevant facts and circumstances, determines that such benefits would have been granted to that person in the absence of the transaction or arrangement. The competent authority of the Contracting State to which the request has been made will consult with the competent authority of the other State before rejecting the request made under this paragraph by a resident of that other State.

ARTICLE 29

ENTRY INTO FORCE

This Convention shall enter into force on the date of the last notification by both Contracting States of the completion of their domestic procedures of ratification necessary for its entry into force. The provisions of the Convention shall have effect:

- a) with respect to taxes withheld, to the amounts collected as from 1 January of the calendar year next following that in which this Convention enters into force; and
- b) with respect to the other taxes on income, to the taxes referred to taxable periods as from 1 January of the calendar year next following that in which this Convention enters into force.

ARTICLE 30

TERMINATION

This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Convention not earlier than 5 years from its entry into force, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of the calendar year. In such event, the Convention shall cease to have effect:

- a) with respect to taxes withheld, to the amounts collected as from 1 January of the calendar year next following that in which the notification of termination is given; and
- b) with respect to the other taxes on income, to the taxes referred to taxable periods as from 1 January of the calendar year next following that in which the notification of termination is given.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done in duplicate in two originals at San Marino, this 25th May, 2021, in the Italian, Catalan and English languages, each text being equally authentic. In case of divergence on the interpretation, the English text shall prevail.

For the Republic of San Marino

For the Principality of Andorra

Marco Gatti

Eric Jover Comas

Minister of Finance and Budget
and Transport

Minister of Finance and Spokesman

PROTOCOL

At the signing today of the Convention between the Republic of San Marino and the Principality of Andorra for the Elimination of Double Taxation with respect to Taxes on Income and on Capital and the Prevention of tax evasion and avoidance, the undersigned have agreed upon the following provisions, which shall form an integral part of this Convention:

I. With reference to paragraph 1 of Article 4 (Residence):

1. An investment fund and a pension fund or scheme of a Contracting State is considered to be a resident of that State. For this purpose:
 - a) the term "investment fund" means,
 - i. in the case of Andorra, an investment fund according to the Law 10/2008, of 12 June, on the regulation of the collective investment undertakings under Andorran law, and any other law or regulation that may develop, replace or modify this law in the future;
 - ii. in the case of San Marino, an investment fund according to the Law no. 165 of 17 November 2005, on companies and banking, financial and insurance services, and any other law or regulation that may develop, replace or modify this law in the future;
 - iii. any other investment fund, arrangement or entity of a Contracting State which the competent authority of that Contracting State determines to regard as an investment fund for the purpose of this paragraph; and
 - b) the term "pension fund or scheme" means:
 - i. in the case of Andorra, a pension fund or scheme within the meaning of the Law 12/2017, of 22 June, on regulation and supervision of insurance and reinsurance in the Principality of Andorra, and any other law or regulation that may develop, complement, replace or modify this law in the future;
 - ii. in the case of San Marino, an entity or arrangement established in San Marino that is treated as a separate person under the taxation laws of San Marino and:
 - 1) that is established and operated exclusively or almost exclusively to administer or provide retirement benefits and ancillary or incidental benefits to individuals and that is regulated as such by San Marino or one of its political subdivisions or local authorities; or
 - 2) that is established and operated exclusively or almost exclusively to invest funds for the benefit of entities or arrangements referred to in subdivision i);
 - c) any other pension fund or scheme of a Contracting State which the competent authority of that Contracting State determines to regard as a pension fund or scheme for the purpose of this paragraph.

II. With reference to Articles 10 (Dividends) and 27 (Refunds):

In order to apply the limitations in Article 10 and the procedure in Article 27, the taxpayer should provide the following documents:

1. Where the taxpayer is an individual, a tax residence certificate issued by the Tax Authority of the tax residence State.
2. Where the taxpayer is a company, a tax residence certificate issued by the Tax Authority of the tax residence State and an incorporation certificate or equivalent.

III. With reference to Article 24 (Mutual agreement procedure):

San Marino positively acknowledges Andorra's proposal to include arbitration as a means of dispute resolution in Article 24 "Mutual Agreement Procedure" and will thus explore the feasibility of accepting the inclusion of arbitration in the Convention.

IV. With reference to Article 25 (Exchange of Information):

1. As regards the exchange of information upon request, as provided for in Article 25 of the Convention, the provisions of the Agreement between the Republic of San Marino and the Principality of Andorra for the exchange of information on tax matters, signed on 21 September 2009, shall apply until the Convention enters into force. From that date on, any request of information will be made under the Convention.
2. Notwithstanding the entry into force of the Convention, requests for information may be made in respect to taxable periods for which requests for the information may have been made under the Agreement between the Republic of San Marino and the Principality of Andorra for the exchange of information on tax matters, signed on 21 September, 2009.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done in duplicate at San Marino this 25th May, 2021, in two originals in the Italian, Catalan and English languages, each text being equally authentic. In case of divergence on the interpretation, the English text shall prevail.

For the Republic of San Marino

For the Principality of Andorra

Marco Gatti

Eric Jover Comas

Minister of Finance and Budget
and Transport

Minister of Finance and Spokesman

CONVENZIONE
TRA
LA REPUBBLICA DI SAN MARINO
E
IL PRINCIPATO DI ANDORRA
PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE
IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO
E PREVENIRE L'EVASIONE E L'ELUSIONE FISCALE

La Repubblica di San Marino e il Principato di Andorra (qui di seguito gli Stati Contraenti),

Desiderando sviluppare ulteriormente le loro relazioni economiche e rafforzare la cooperazione in materia fiscale,

Intendendo concludere una Convenzione per l'eliminazione della doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio senza creare opportunità di mancata o ridotta tassazione attraverso l'evasione o l'elusione fiscale (anche mediante accordi di treaty-shopping finalizzati all'ottenimento degli sgravi previsti nella presente Convenzione a beneficio indiretto dei residenti di Stati terzi),

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1
SOGGETTI CONSIDERATI

1. La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti.
2. Ai fini della presente Convenzione, il reddito percepito da o tramite un'entità o un istituto trattato come interamente o parzialmente trasparente dal punto di vista fiscale ai sensi della legge fiscale di uno Stato Contraente si considera essere il reddito di un residente di uno Stato Contraente, ma solo nella misura in cui il reddito viene trattato,

ai fini della tassazione da parte di tale Stato, come reddito di un residente di detto Stato.

3. La presente Convenzione non pregiudica la tassazione, da parte di uno Stato Contraente, dei suoi residenti, tranne per quanto riguarda i benefici concessi ai sensi del paragrafo 3 dell'Articolo 7, del paragrafo 2 dell'Articolo 9 e degli Articoli 18, 19, 22, 23, 24 e 26.

ARTICOLO 2

IMPOSTE CONTEMPLATE

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati Contraenti, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del delle patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
 - a) Ad Andorra:
 - i. l'imposta sul reddito societario (impost sobre societats);
 - ii. l'imposta sul reddito delle persone fisiche (impost sobre la renda de les persones físiques);
 - iii. l'imposta sul reddito dei non residenti fiscali (impost sobre la renda dels no residents fiscals);
 - iv. l'imposta sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di beni immobili (impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries)

(qui di seguito denominata "imposta andorrana").
 - b) A San Marino:
 - i. l'imposta generale sui redditi (IGR) che si applica:
 1. alle persone fisiche;
 2. alle persone giuridiche e alle imprese individuali;

ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte;

(qui di seguito denominate "imposta sammarinese").
4. La Convenzione si applica anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la data della firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità

competenti degli Stati Contraenti si notificheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

ARTICOLO 3

DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
 - a) con il termine "Andorra" si intende il Principato di Andorra e, quando utilizzato in senso geografico, il territorio del Principato di Andorra;
 - b) con il termine "San Marino" si intende lo Stato della Repubblica di San Marino e, quando utilizzato in senso geografico, il territorio della Repubblica di San Marino;
 - c) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società ed ogni altro organismo di persone;
 - d) il termine "società" designa qualsiasi ente giuridico o entità trattata come ente giuridico a fini fiscali;
 - e) il termine "impresa" si applica all'esercizio di una qualsiasi attività economica;
 - f) le espressioni "impresa di uno Stato Contraente" e "impresa dell'altro Stato Contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato Contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato Contraente;
 - g) con l'espressione "traffico internazionale" si intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato Contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altro Stato Contraente;
 - h) l'espressione "autorità competente" designa:
 - i. Ad Andorra, il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato;
 - ii. a San Marino, la Segreteria di Stato per le Finanze o il suo rappresentante autorizzato e, ai fini dell'articolo 26 "Scambio di informazioni", l'Ufficio Centrale di Collegamento della Repubblica di San Marino.
 - i) il termine "nazionale", in relazione ad uno Stato Contraente, designa:
 - i. qualsiasi persona fisica che abbia la nazionalità o la cittadinanza di quello Stato Contraente; e

- ii. qualsiasi persona giuridica, società di persone o associazione costituita in conformità con la legislazione in vigore in quello Stato Contraente;
 - j) l'espressione "attività economica" comprende l'esercizio delle libere professioni e di altre attività a carattere indipendente.
2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato Contraente in qualsiasi momento, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione o a meno che le autorità competenti non concordino un diverso significato ai sensi delle disposizioni dell'Articolo 24, il significato che ad esse è in quel momento attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica la Convenzione, e il significato attribuito dalle leggi tributarie applicabili in detto Stato prevale sul significato attribuito da altre leggi di detto Stato.

ARTICOLO 4

RESIDENZA

1. Ai fini della presente Convenzione l'espressione "residente di uno Stato Contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende altresì detto Stato ed ogni sua suddivisione politica o ente locale. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati Contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
- a) detta persona è considerata residente soltanto dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; quando dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, essa è considerata residente solo dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
 - b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente solo dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
 - c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato del quale ha la nazionalità;
 - d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati Contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati Contraenti, le autorità competenti degli Stati Contraenti si adoperano per determinare di comune accordo lo Stato Contraente di cui tale persona deve essere considerata un residente ai fini della Convenzione, tenuto conto della sua sede della direzione effettiva, del luogo in cui essa è stata costituita o altrimenti creata e di qualsiasi altro fattore pertinente. In assenza di tale accordo, tale persona non ha diritto ad alcuno sgravio o esenzione dall'imposta prevista dalla presente Convenzione, salvo nella misura in cui ciò venga concordato dalle autorità competenti degli Stati Contraenti.

ARTICOLO 5

STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini della presente Convenzione, con l'espressione "stabile organizzazione" si intende una sede fissa di affari per mezzo della quale un'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
 - a) una sede di direzione;
 - b) una succursale;
 - c) un ufficio;
 - d) un'officina;
 - e) un laboratorio;
 - f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali; e
 - g) uno sfruttamento agricolo, pastorale o forestale.
3. Un cantiere o un progetto di costruzione o installazione costituisce una stabile organizzazione solo se ha una durata superiore a 12 mesi.
4. Fatte salve le precedenti disposizioni del presente Articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
 - a) si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
 - b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
 - c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
 - d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
 - e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di condurre, per l'impresa, ogni altra attività;

- f) una sede fissa di affari è utilizzata unicamente per qualsiasi combinazione delle attività citate nei commi da a) a e), purché tale attività, o, nel caso del comma f), l'attività della sede fissa di affari nel suo insieme sia di carattere preparatorio o ausiliario.
- 4.1 Il paragrafo 4 non si applica a una sede fissa di affari che venga utilizzata o gestita da un'impresa se la stessa impresa o un'impresa strettamente collegata ad essa svolge attività economiche nello stesso luogo o in un altro luogo nello stesso Stato Contraente e
- a) tale luogo o altro luogo costituisce una stabile organizzazione per l'impresa o per l'impresa strettamente collegata ad essa a norma del presente Articolo, o
 - b) l'attività complessiva risultante dalla combinazione delle attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa o imprese strettamente collegate nei due luoghi, non è di carattere preparatorio o ausiliario,
- a condizione che le attività economiche svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa o imprese strettamente collegate nei due luoghi, costituiscano funzioni complementari che fanno parte di un'operazione organica di impresa.
5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, , ma fatte salve le disposizioni del paragrafo 6, laddove una persona agisca in uno Stato Contraente per conto di un'impresa e, nel farlo, concluda abitualmente contratti, o svolga abitualmente un ruolo principale che porta alla conclusione di contratti che vengono conclusi di norma senza alcuna modifica sostanziale da parte dell'impresa, e tali contratti sono
- a) a nome dell'impresa, o
 - b) per il trasferimento della proprietà, o per la concessione del diritto di utilizzo, di beni detenuti da detta impresa o che l'impresa ha il diritto di utilizzare, o
 - c) per la fornitura di servizi da parte di detta impresa,
- si può considerare che tale impresa abbia una stabile organizzazione in detto Stato in relazione ad ogni attività intrapresa dalla suddetta persona per l'impresa, a meno che le attività di detta persona siano limitate alle attività menzionate al paragrafo 4 che, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari (diversa da una sede fissa di affari a cui si applicherebbe il paragrafo 4.1, non farebbero di tale sede fissa di affari una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo.
6. Il paragrafo 5 non si applica laddove la persona che agisce in uno Stato Contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato Contraente svolga la propria attività nel primo Stato menzionato come agente indipendente e agisca per l'impresa nel normale svolgimento di tale attività. Tuttavia, laddove una persona che agisce esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese a cui è strettamente collegata, non si ritiene che detta persona sia un agente indipendente ai sensi del presente paragrafo in relazione a qualsiasi impresa di tale genere.
7. Il fatto che una società residente di uno Stato Contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato Contraente, ovvero svolga la sua attività in detto altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione o diversamente) non

costituisce di per sé motivo sufficiente per far sì che una qualsiasi di dette società venga considerata una stabile organizzazione dell'altra.

8. Ai fini del presente Articolo, una persona o un'impresa è strettamente collegata ad un'impresa se, in base a tutti i fatti e circostanze pertinenti, una abbia il controllo dell'altra o entrambe siano sotto il controllo delle stesse persone o imprese. In ogni caso, si ritiene che una persona o un'impresa sia strettamente collegata ad un'impresa se l'una possiede direttamente o indirettamente interessi per oltre il 50 per cento come beneficiario nell'altra (o, nel caso di una società, oltre il 50 per cento del voto e del valore aggregati delle azioni della società o delle partecipazioni in qualità di beneficiario nella società) o se un'altra persona o impresa possiede direttamente o indirettamente interessi per oltre il 50 per cento come beneficiario nella persona e nell'impresa o nelle due imprese (o, nel caso di una società, più del 50 per cento del voto e del valore aggregati delle azioni della società o delle partecipazioni in qualità di beneficiario nella società).

ARTICOLO 6

REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa è attribuito dalla legislazione dello Stato Contraente in cui i beni in oggetto sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto generale riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa.

ARTICOLO 7

UTILI DELLE IMPRESE

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato Contraente per mezzo

di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge la sua attività come indicato sopra, gli utili attribuibili alla stabile organizzazione in conformità con le disposizioni del paragrafo 2 possono essere imponibili in detto altro Stato.

2. Ai fini del presente Articolo e dell'Articolo 22, gli utili attribuibili in ciascuno Stato Contraente alla stabile organizzazione di cui al paragrafo 1 sono gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti, in particolare nei suoi rapporti con altre parti dell'impresa, se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe, tenuto conto delle funzioni svolte, delle attività utilizzate e dei rischi assunti dall'impresa attraverso la stabile organizzazione e attraverso la altre parti dell'impresa.
3. Laddove, a norma del paragrafo 2, uno Stato Contraente aggiusti gli utili attribuibili ad una stabile organizzazione di un'impresa di uno degli Stati Contraenti e tassi di conseguenza gli utili dell'impresa che sono stati sottoposti a tassazione nell'altro Stato, l'altro Stato, nella misura necessaria per eliminare la doppia imposizione su tali utili, effettua un opportuno aggiustamento all'ammontare dell'imposta applicata su tali utili. Nel determinare tale rettifica, le autorità competenti degli Stati Contraenti, se necessario, si consultano.
4. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri Articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali Articoli non vengono modificate da quelle del presente Articolo.

ARTICOLO 8

NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA INTERNAZIONALE

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato Contraente derivanti dall'impiego in traffico internazionale di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune (pool), ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

ARTICOLO 9

IMPRESE ASSOCIATE

1. Allorché
 - a) un'impresa di uno Stato Contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato Contraente, o

b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato Contraente e di un'impresa dell'altro Stato Contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, siano vincolate da condizioni accettate o imposte diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Allorché uno Stato Contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato — e di conseguenza assoggetta a tassazione - utili per i quali un'impresa dell'altro Stato Contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati maturati a favore dell'impresa del primo Stato se le condizioni fissate tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, allora detto altro Stato farà un'opportuna rettifica all'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Nel determinare tale rettifica si tiene debito conto delle altre disposizioni della presente Convenzione e le autorità competenti degli Stati Contraenti, se necessario, si consultano.

ARTICOLO 10

DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato Contraente ad un residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato Contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell'altro Stato Contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:
 - a) 0 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi nel corso di un periodo di 365 giorni che include il giorno del pagamento del dividendo (ai fini del calcolo di tale periodo non si tiene conto dei passaggi di proprietà che deriverebbero direttamente da una riorganizzazione aziendale, come ad esempio una fusione o riorganizzazione delle divisioni, della società che detiene le azioni o che paga il dividendo);
 - b) 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati Contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni. Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente Articolo, il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata e la partecipazione generatrice di dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione. In tal caso si applicano le disposizioni dell'Articolo 7.
5. Qualora una società residente di uno Stato Contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato Contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti dalla società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi provenienti da detto altro Stato.

ARTICOLO 11

INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato Contraente e il cui beneficiario effettivo sia un residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.
2. Ai fini del presente Articolo, il termine "interessi" designa i redditi relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi prodotti dalle obbligazioni, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni. Le penalità di mora non costituiscono interessi ai fini del presente Articolo.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente, da cui provengono gli interessi, un'attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata e il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione. In tal caso si applicano le disposizioni dell'Articolo 7.

4. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore è un residente di quello Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione.
5. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

ARTICOLO 12

CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, i canoni provenienti da uno Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposizione in detto Stato in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei canoni è un residente dell'altro Stato Contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.
3. Ai fini del presente Articolo, il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi pellicole cinematografiche, brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, ovvero per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente, da cui provengono i canoni, un'attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata e a cui si ricollegano effettivamente i diritti o i beni generatori dei canoni. In tal caso si applicano le disposizioni dell'Articolo 7.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore è un residente di quello Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o meno di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione

cui si ricollegli l'obbligo al pagamento dei canoni e il relativo onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

ARTICOLO 13

UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili che un residente di uno Stato Contraente ricava dall'alienazione di beni immobili di cui all'Articolo 6 e situati nell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa), possono essere assoggettati ad imposta in detto altro Stato.
3. Gli utili di un'impresa di uno Stato Contraente derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale, o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi o aeromobili, sono imponibili soltanto in detto Stato.
4. Gli utili di un residente di uno Stato Contraente derivanti dall'alienazione di azioni o interessi analoghi, quali interessi in una società di persone o in un trust, che abbiano tratto, in qualsiasi momento durante i 365 giorni precedenti l'alienazione, più del 50 per cento del proprio valore in modo diretto o indiretto da beni immobili situati nell'altro Stato Contraente, possono essere assoggettati a imposizione in detto altro Stato.
5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni bene, diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono imponibili soltanto nello Stato Contraente di cui l'alienante è residente.

ARTICOLO 14

REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE

1. Fatte salve le disposizioni degli Articoli 15, 17, e 18, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato Contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in detto altro Stato.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato Contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
 - a) il percipiente soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e
 - b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e
 - c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Fatte salve le precedenti disposizioni del presente Articolo, le remunerazioni che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente, come membro dell'equipaggio regolare di una nave o di un aeromobile, esercitata a bordo di una nave o di un aeromobile impiegato in traffico internazionale, diversa da quella esercitata a bordo di una nave o di un aeromobile impiegato esclusivamente all'interno dell'altro Stato Contraente, sono imponibili solo nello Stato Contraente per primo menzionato.

ARTICOLO 15

COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA

I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato Contraente, possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato.

ARTICOLO 16

ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 7 e 14, i redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae dalle prestazioni personali di detto residente svolte nell'altro Stato

Contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato.

2. Qualora i redditi relativi a prestazioni personali effettuate da un artista o sportivo in quanto tale siano corrisposti non all'artista o allo sportivo ma ad un'altra persona, detta remunerazione, nonostante le disposizioni degli Articoli 7 e 14, può essere assoggettata ad imposizione nello Stato Contraente in cui le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono esercitate.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi che un artista o uno sportivo ritrae dalle sue prestazioni svolte in uno Stato Contraente se il soggiorno in detto Stato è totalmente o in gran parte finanziato attraverso fondi pubblici dell'altro Stato Contraente, ovvero delle sue suddivisioni politiche o enti locali. In tal caso, il reddito è imponibile solamente nello Stato Contraente in cui l'artista o lo sportivo è residente.

ARTICOLO 17 PENSIONI

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 18, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato Contraente in relazione ad un cessato impiego sono imponibili soltanto in detto Stato.

ARTICOLO 18 FUNZIONI PUBBLICHE

1.
 - a) I salari, gli stipendi e altre remunerazioni analoghe pagati da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica o ente locale a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.
 - b) Tuttavia, tali salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato Contraente se i servizi vengono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che:
 - i. ha la nazionalità di detto Stato; o
 - ii. non è divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2.
 - a) In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e altre remunerazioni analoghe corrisposte da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.
 - b) Tuttavia, tali pensioni e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato Contraente se la persona fisica è un residente di detto Stato e ne ha la nazionalità.
3. Le disposizioni degli Articoli 14, 15, 16 e 17 si applicano a salari, stipendi, pensioni e altre remunerazioni analoghe pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività economica esercitata da uno degli Stati Contraenti o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

ARTICOLO 19 STUDENTI E APPRENDISTI

Le somme che uno studente o un apprendista, il quale è, o era, immediatamente prima di recarsi in uno Stato Contraente, un residente dell'altro Stato Contraente, e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiere i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.

ARTICOLO 20 ALTRI REDDITI

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato Contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli Articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'Articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente un'attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricollegli effettivamente a tale stabile organizzazione. In tal caso si applicano le disposizioni dell'Articolo 7.

ARTICOLO 21

PATRIMONIO

1. Il patrimonio costituito da beni immobili definiti all'Articolo 6, di proprietà di un residente di uno Stato Contraente, e situato nell'altro Stato Contraente, può essere assoggettato ad imposizione in detto altro Stato.
2. Il patrimonio costituito da beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente può essere assoggettato ad imposta in detto altro Stato.
3. Il patrimonio di un'impresa di uno Stato Contraente che impiega navi o aeromobili nel traffico internazionale rappresentato da tali navi o aeromobili, nonché da beni mobili relativi all'impiego di dette navi o aeromobili, è imponibile soltanto in detto Stato
4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato Contraente è imponibile soltanto in detto Stato.

ARTICOLO 22

ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

1. Se un residente di San Marino ritrae redditi o possiede un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, possono essere assoggettati ad imposizione ad Andorra (ma solo nella misura in cui tali disposizioni consentono la tassazione da parte di Andorra unicamente per via del fatto che il reddito è anche reddito che un residente di Andorra ritrae o il patrimonio è anche patrimonio detenuto da un residente di Andorra), San Marino accorda:
 - a) quale deduzione dall'imposta sul reddito di detto residente, un importo pari all'imposta sul reddito pagata ad Andorra;
 - b) quale deduzione dall'imposta sul patrimonio di detto residente, un importo pari all'imposta sul patrimonio pagata ad Andorra.

Tuttavia, in entrambi i casi tale deduzione non eccede quella parte dell'imposta sul reddito o sul patrimonio, così come calcolata prima che venga accordata la deduzione, che è attribuibile, a seconda dei casi, al reddito o al patrimonio che può essere assoggettato ad imposizione ad Andorra.

Quando, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, i redditi che un residente di San Marino ritrae sono esenti da imposta a San Marino, San Marino può tuttavia, ai fini del calcolo dell'ammontare dell'imposta sui redditi o sul patrimonio residui di detto residente, tenere conto del reddito o del patrimonio esente da imposta.

2. Fatta salva la legislazione di Andorra relativa all'eliminazione della doppia imposizione che non pregiudichi il principio generale della presente Convenzione, la doppia imposizione è eliminata come segue:
- a) Se un residente di Andorra ritrae redditi o possiede un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, possono essere assoggettati ad imposizione a San Marino, Andorra accorda una deduzione dall'imposta di detto residente per un ammontare pari all'imposta pagata a San Marino.
Tuttavia, l'ammontare di tale deduzione non può eccedere la quota dell'imposta andorrana calcolata prima della deduzione, attribuibile a detti elementi di reddito provenienti da San Marino.
 - b) Se un residente di Andorra ritrae redditi o possiede un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono esenti da imposta ad Andorra, Andorra può, ai fini del calcolo dell'ammontare dell'imposta sui redditi o sul patrimonio residui del residente, tenere conto del reddito o del patrimonio che è stato esentato.

ARTICOLO 23 NON DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno Stato Contraente non sono assoggettati nell'altro Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare con riguardo alla residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'Articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti.
2. Gli apolidi che sono residenti di uno Stato Contraente non sono assoggettati in alcuno Stato Contraente ad imposizione, ovvero ad obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali dello Stato interessato che si trovino nella stessa situazione, con particolare riferimento alla residenza.
3. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente non può essere in detto altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato Contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato Contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

- 4.
- a) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'Articolo 9, del paragrafo 5 dell'Articolo 11 o del paragrafo 6 dell'Articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato Contraente ad un residente dell'altro Stato Contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato. Analogamente, ogni debito di un'impresa di uno Stato Contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato Contraente, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale impresa, è deducibile nelle stesse condizioni come se il debito fosse stato contratto nei confronti di un residente del primo Stato.
 - b) Allorquando una stabile organizzazione situata in uno Stato percepisce dividendi, interessi o canoni provenienti dall'altro Stato e corrispondenti a beni o diritti effettivamente connessi a detta stabile organizzazione, detti redditi sono imponibili nell'altro Stato in conformità alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'Articolo 11 e dei paragrafi 1, 2 e 4 dell'Articolo 12. Lo Stato per primo menzionato elimina la doppia imposizione secondo le modalità di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'Articolo 22. La presente disposizione si applica indipendentemente dall'ubicazione della sede centrale dell'impresa da cui dipende la stabile organizzazione.
5. Le imprese di uno Stato Contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato Contraente, non sono assoggettate nel primo Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
6. Le disposizioni del presente Articolo si applicano, fatte salve le disposizioni dell'Articolo 2, alle imposte di ogni genere e denominazione.

ARTICOLO 24

PROCEDURA DI RECIPROCO ACCORDO

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati Contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente di uno dei due Stati Contraenti. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soluzione soddisfacente, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato Contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. L'accordo raggiunto sarà applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni interne degli Stati Contraenti.
3. Le autorità competenti degli Stati Contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati Contraenti potranno comunicare direttamente tra loro, anche attraverso una commissione congiunta composta da loro stesse o da loro rappresentanti, al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.

ARTICOLO 25

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti degli Stati Contraenti si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati Contraenti, delle loro suddivisioni politiche o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.
2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato Contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone o autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse possono servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi. In deroga a quanto sopra, le informazioni ricevute da uno Stato Contraente possono essere utilizzate per altri fini quando l'uso di tali informazioni per tali altri fini è possibile secondo la legislazione di entrambi gli Stati e l'autorità competente dello Stato che fornisce le informazioni autorizza tale uso.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato Contraente l'obbligo:

- a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato Contraente;
 - b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato Contraente;
 - c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato Contraente in conformità al presente Articolo, l'altro Stato Contraente utilizzerà le proprie misure di raccolta delle informazioni per ottenere le informazioni richieste, anche nel caso in cui detto altro Stato non necessiti di tali informazioni ai propri fini fiscali. L'obbligo contenuto nella precedente frase è soggetto ai limiti imposti dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non saranno in nessun caso interpretate nel senso di consentire ad uno Stato Contraente di rifiutarsi di fornire dette informazioni per il semplice motivo che non ha interessi interni nei confronti di tali informazioni.
 5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato Contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.

ARTICOLO 26

MEMBRI DI MISSIONI DIPLOMATICHE E UFFICI CONSOLARI

1. Le disposizioni della Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche, uffici consolari o delegazioni permanenti presso organizzazioni internazionali in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

ARTICOLO 27

RIMBORSI

1. Le imposte riscosse in uno Stato Contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni del presente Accordo.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato Contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono

essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato Contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.

3. Le autorità competenti dello Stato Contraente stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'Articolo 24 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente Articolo.

ARTICOLO 28

DIRITTO AI BENEFICI

1. In deroga a qualsiasi altra disposizione della presente Convenzione, non viene concesso un beneficio ai sensi della presente Convenzione in relazione ad un elemento di reddito o patrimonio se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio è stato uno degli scopi principali di un accordo o transazione che ha determinato direttamente o indirettamente tale beneficio, a meno che non si stabilisca che la concessione di tale beneficio in queste circostanze sarebbe in conformità con l'oggetto e lo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione. Le autorità competenti degli Stati Contraenti si consultano prima che ad un residente di uno Stato Contraente siano negati tali benefici nell'altro Stato Contraente in base alla frase precedente.
2. Allorquando un beneficio ai sensi della presente Convenzione viene negato ad una persona in base alle disposizioni del paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato Contraente che avrebbe altrimenti concesso tale beneficio considera tuttavia tale persona come avente diritto a detto beneficio, o a benefici diversi per quanto riguarda un elemento specifico di reddito o patrimonio, se tale autorità competente, su richiesta di detta persona e dopo aver esaminato i fatti e le circostanze pertinenti, stabilisce che tali benefici sarebbero stati concessi a detta persona in assenza dell'operazione o dell'accordo. L'autorità competente dello Stato Contraente al quale è stata presentata la richiesta si consulterà con l'autorità competente dell'altro Stato prima di respingere la richiesta presentata ai sensi del presente paragrafo da un residente di tale altro Stato.

ARTICOLO 29

ENTRATA IN VIGORE

La presente Convenzione entrerà in vigore a decorrere dalla data dell'ultima notifica da parte di entrambi gli Stati Contraenti dell'avvenuto espletamento delle loro procedure nazionali di

ratifica necessarie per la sua entrata in vigore. Le disposizioni della Convenzione si applicheranno:

- a) con riferimento alle imposte ritenute, alle somme realizzate a partire dal 1° gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui la presente Convenzione è entrata in vigore; e
- b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi di imposta a partire dal 1° gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui la presente Convenzione è entrata in vigore.

ARTICOLO 30 **DENUNCIA**

La presente Convenzione resterà in vigore fino alla denuncia da parte di uno Stato Contraente. Ciascuno Stato Contraente potrà denunciare la Convenzione non prima che siano trascorsi 5 anni dalla sua entrata in vigore, per via diplomatica, notificandone la denuncia almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In questo caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:

- a) con riferimento alle imposte ritenute, sulle somme realizzate a partire dal 1° gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui viene notificata la denuncia; e
- b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle imposte relative ai periodi di imposta a partire dal 1° gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui viene notificata la denuncia.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta in duplice esemplare a San Marino, il 25 maggio 2021, nelle lingue italiana, catalana e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevarrà il testo inglese.

Per la Repubblica di San Marino

Per il Principato di Andorra

Marco Gatti

Eric Jover Comas

Segretario di Stato per le Finanze e il
Bilancio e i Trasporti

Ministro delle Finanze e Portavoce

PROTOCOLLO

In occasione della firma in data odierna della Convenzione tra la Repubblica di San Marino e il Principato di Andorra per eliminare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, i sottoscritti hanno convenuto le disposizioni seguenti, che formano parte integrante della presente Convenzione:

I. Con riferimento al paragrafo 1 dell'Articolo 4 (Residenza):

1 Un fondo d'investimento e un fondo o regime pensionistico di uno Stato Contraente sono considerati residenti di detto Stato. A tal fine:

- a) il termine "fondo d'investimento" designa,
 - i. nel caso di Andorra, un fondo d'investimento in base alla Legge 10/2008 del 12 giugno sulla regolamentazione degli organismi d'investimento collettivo di diritto andorrano, e qualsiasi altra legge o regolamento che possa sviluppare, sostituire o modificare tale Legge in futuro;
 - ii. nel caso di San Marino, un fondo d'investimento in base alla Legge 17 novembre 2005 n. 165 sulle società e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi, e qualsiasi altra legge o regolamento che possa sviluppare, sostituire o modificare tale Legge in futuro;
 - iii. qualsiasi altro fondo d'investimento, istituto o entità di uno Stato Contraente che l'autorità competente di tale Stato Contraente stabilisce di considerare come un fondo d'investimento ai fini del presente paragrafo; e
- b) l'espressione "fondo o regime pensionistico" designa:
 - i. nel caso di Andorra, un fondo o regime pensionistico ai sensi della Legge 12/2017 del 22 giugno sulla regolamentazione e vigilanza delle imprese di assicurazione e riassicurazione nel Principato di Andorra, e qualsiasi altra legge o regolamento che possa sviluppare, sostituire o modificare tale Legge in futuro;
 - ii. nel caso di San Marino, un'entità o un istituto stabilito a San Marino che viene trattato come una persona a sé stante ai sensi della legislazione fiscale di San Marino e:
 - 1) che viene stabilito e gestito esclusivamente o quasi esclusivamente per amministrare o fornire prestazioni pensionistiche e prestazioni accessorie o complementari a persone fisiche e che è regolamentato come tale da San Marino o da una delle sue suddivisioni politiche o enti locali; o
 - 2) che viene stabilito e gestito esclusivamente o quasi esclusivamente per investire fondi a beneficio di entità o istituti di cui alla suddivisione i);

- c) qualsiasi altro fondo o regime pensionistico di uno Stato Contraente che l'autorità competente di tale Stato Contraente stabilisce di considerare come un fondo o regime pensionistico ai fini del presente paragrafo.

II. Con riferimento agli Articoli 10 (Dividendi) e 27 (Rimborsi):

Ai fini dell'applicazione delle limitazioni di cui all'Articolo 10 e della procedura di cui all'Articolo 27, il contribuente è tenuto a fornire i seguenti documenti:

1. Se il contribuente è una persona fisica, un certificato di residenza fiscale rilasciato dall'Autorità Fiscale dello Stato di residenza fiscale.
2. Se il contribuente è una società, un certificato di residenza fiscale rilasciato dall'Autorità Fiscale dello Stato di residenza fiscale e l'atto costitutivo o certificato equivalente.

III. Con riferimento all'Articolo 24 (Procedura di reciproco accordo):

San Marino accoglie con favore la proposta di Andorra di includere l'arbitrato come mezzo di risoluzione delle controversie all'Articolo 24 "Procedura di reciproco accordo" e pertanto valuterà la possibilità di accettare l'inclusione dell'arbitrato nella Convenzione.

IV. Con riferimento all'Articolo 25 (Scambio di informazioni):

1. Per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta di cui all'Articolo 25 della Convenzione, le disposizioni dell'Accordo tra la Repubblica di San Marino e il Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, firmato il 21 settembre 2009, si applicano fino all'entrata in vigore della Convenzione. A partire da quella data, qualsiasi richiesta di informazioni sarà effettuata in base alla Convenzione.
2. Nonostante l'entrata in vigore della Convenzione, le richieste di informazioni possono essere presentate in relazione ai periodi d'imposta per i quali le richieste di informazioni possono essere state presentate in base all'Accordo tra la Repubblica di San Marino e il Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, firmato il 21 settembre 2009.

Fatta in duplice esemplare a San Marino, il 25 maggio 2021, nelle lingue italiana, catalana e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevarrà il testo inglese.

Per la Repubblica di San Marino

Per il Principato di Andorra

Marco Gatti

Eric Jover Comas

Segretario di Stato per le Finanze e il
Bilancio e i Trasporti

Ministro delle Finanze e Portavoce

